



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio *a remoto* mediante l'utilizzo del software autorizzato da DGSIA Ministero della Giustizia "Microsoft Teams", nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott. Irene Lupo	Presidente
Dott. Luisa Vasile	Giudice
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel.

Nel procedimento n. [REDACTED] 2019 RGCP
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di concordato iscritto al n. RGCP [REDACTED] 2019 promosso dalla società [REDACTED] S.A.S. DI [REDACTED] E C. (c.f. e P. IVA [REDACTED]), con sede legale in Cusago (MI) [REDACTED] CAP 20090, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore [REDACTED] giusta determinazione del socio accomandatario con atto notarile a rogito notaio FRANCESCO FRATTINI in data 18.9.2019, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Milano e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Milano Via Serbelloni 13, giusta procura alle liti del 25.11.2019, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in PCT in pari data, che ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;





rilevato quindi che – con decreto collegiale del 23-28.1.2020 – era stato in origine prorogato il termine per il deposito della proposta di concordato o della domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione sino al 24 marzo 2020, secondo la proroga ordinaria di legge ex art. 161 lf di giorni sessanta;

visto quanto previsto dall'art. 36 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020 che al comma 1 stabilisce che il termine del 15.4.2020 previsto dall'art. 83 commi 1 e 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 è prorogato all'11.5.2020;

evidenziato che l'art. 36 del d.l. n. 23/20 aveva modificato la data di sospensione prevista dall'art. 83 comma 1 e 2 del d.l. n. 18/20 prorogando il termine del 15 aprile all'11 maggio 2020 sicché il termine di scadenza per il deposito va determinato tenendo conto della sospensione complessiva per effetto dei due menzionati decreti e, pertanto, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, conseguendone che il termine per il deposito finale era stato infine fissato in data 27 maggio 2020, in quanto dalla scadenza del 24 gennaio 2020 fino al 8 marzo 2020 erano decorsi n. 44 (quarantaquattro)giorni e i residui n. 16 (sedici) giorni per raggiungere il termine prorogato di 60 giorni decorrono dal 12 maggio 2020, terminata la sospensione dei termini processuali;

rilevato quindi che il termine per il deposito della proposta definitiva e del piano di concordato, in origine scadente al 24.3.2020, si era prorogato ex lege per effetto dell'emergenza sanitaria in atto al 27.5.2020 e non è più altrimenti prorogabile;

rilevato infine che prima della scadenza del suddetto termine, con deposito in PCT del 25.5.2020, la società ricorrente ha ritualmente depositato atto denominato "*Richiesta proroga termine - ex art. 9 commi 4 e 5 D.L. n. 23/2020 – per deposito piano concordato preventivo definitivo, o accordo ristrutturazione dei debiti*", in cui veniva esposto quanto segue, per quanto di maggior rilievo ai fini dell'accoglimento dell'istanza:

A causa dei divieti imposti dall'autorità competente in relazione alla mobilità delle persone fisiche ed al blocco di ogni attività non





qualificata come "strategica", [REDACTED] s.a.s. e [REDACTED] S.r.l. si trovavano costrette, a partire dal 9 marzo 2020, ad un blocco forzoso di ogni attività sia di produzione che commerciale che imponeva il ricorso, per entrambe le aziende, all'ammortizzatore sociale della Cassa di Integrazione in deroga, dopo aver notiziato di ciò sia il Tribunale che il Pre - Commissario Giudiziale (doc. 4)

- Dopo un tentativo di ripartenza dal 4 maggio 2020 – senza esito per questioni burocratiche - soltanto a partire dal 18 maggio 2020, dopo aver effettuato le necessarie sanificazioni ed aver dotato l'azienda dei presidi sanitari richiesti dalla vigente normativa, [REDACTED] s.a.s. ha ripreso l'attività, con personale ridotto, (4 persone per quattro ore al giorno ed una persona a tempo pieno) per portare a termine le commesse ancora in essere, la cui ultimazione era stata sospesa dall'intervenuto lock down.
- [REDACTED] S.r.l., del pari, ha potuto riprendere la propria attività di vendita al pubblico, solo a partire dal 18 maggio 2020 con l'apertura del centro vendite di Cusago, dello store di Monza e di quello di Rho, mentre il nuovo punto vendita di San Giuliano inizierà la propria attività solo a partire dal 1 giugno 2020.





- 2) Come si può evincere da quanto sopra illustrato, il piano di ristrutturazione di [REDACTED] s.a.s., impresa manifatturiera che produce quasi esclusivamente per conto della [REDACTED] S.r.l. azienda che commercializza il prodotto, si fonda in ultima analisi sulla vendita al pubblico. Il lock down disposto a causa della pandemia ha inciso non solamente sul lato dell'offerta (riducendo la capacità produttiva delle imprese costrette a chiudere gli stabilimenti o a proseguire la produzione a ranghi ridotti), ma anche sul lato della domanda, modificando i consumi delle famiglie che, a causa, da una parte, della chiusura degli esercizi commerciali non essenziali e, dall'altra, della diminuzione generalizzata del loro reddito, hanno privilegiato la spesa per beni di prima necessità, posticipando a tempi migliori quella per generi voluttuari.
- 3) Per quanto riguarda il nostro caso specifico, con la chiusura per oltre due mesi dell'attività commerciale di vendita diretta al pubblico di [REDACTED] S.r.l. e con il blocco di ogni attività manifatturiera di [REDACTED] s.a.s., tutto si è fermato ed il contratto di subfornitura, ai sensi dell'art. 19) del contratto medesimo - che ne prevedeva la sospensione in caso di forza maggiore - è stato consensualmente sospeso dalle parti (a riguardo, tuttavia, merita segnalare che [REDACTED] S.r.l. non ha comunque voluto far venir meno il suo supporto alla [REDACTED] s.a.s. provvedendo, nel periodo, ad effettuare bonifici a favore di quest'ultima, in conto fatture, allo scopo di consentire alla stessa il pagamento di tutte le spese correnti, come da estratto conto aprile- maggio 2020 v. doc. 5).





- 4) Ripresa in data 18 maggio 2020 l'attività commerciale da parte di [REDACTED] S.r.l., appare ovvio che, anche alla luce delle restrizioni ancora in essere, sarà necessario un certo lasso di tempo, sicuramente non inferiore ad un periodo fra i trenta ed i quarantacinque giorni per valutare la ripresa del mercato e la conseguente capacità di [REDACTED] S.r.l. di supportare la procedura di concordato preventivo di [REDACTED] s.a.s. nei modi e nei termini già previsti o di suggerire vie alternative che tengano anche conto delle modifiche apportate all'intero substrato economico del paese dalla pandemia in atto ed alla possibilità di graduare in diverso modo le percentuali da offrire al ceto creditorio, con specifico riguardo anche all'Eranio.
- 5) Valutate, per il periodo sopra indicato, le capacità di [REDACTED] S.r.l. di garantire la fattibilità - nei modi termini e tempi che verranno individuati - del concordato preventivo di [REDACTED] s.a.s. i professionisti di quest'ultima società dovranno rivedere, alla luce delle nuove evidenze, il piano già predisposto per poi inviare lo stesso all'attestatore per le necessarie verifiche; ciò richiederà quindi un ulteriore lasso di tempo che potrebbe esaurire i 90 giorni di proroga richiesti.





Alla luce di tutto quanto esposto si richiede quindi la concessione, ex art. 9 commi 4 e 5 D.L. 23/2020 di un ulteriore termine di 90 giorni, a partire dal 27 maggio 2020, per il deposito di un piano, vuoi ai sensi dell'art. 161.L.f., che, in alternativa, ai sensi dell'art. 182 bis I comma L.F.

Per tutte le motivazioni ed allegazioni di cui alla presente istanza, si fa ancora una volta rilevare come il termine di 90 giorni richiesto per consentire di valutare l'evolversi della situazione determinatasi dalla pandemia ancora in corso, di approntare conseguentemente il piano definitivo e di concludere nuove eventuali trattative atte a pervenire all'accordo di ristrutturazione dei debiti od in alternativa, ad un concordato preventivo in continuità, non appare portare alcun effettivo nocimento alla massa creditoria.

Visto quanto esposto dal pre-Commissario Giudiziale dott.ssa [REDACTED] nel proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, depositato in PCT in data 27.5.2020, nel giorno di scadenza del termine:





- che la sospensione delle attività, commerciale per la S.r.l. e produttiva per la S.a.s., ha determinato il ricorso per entrambe le aziende all'ammortizzatore sociale della Cassa integrazione in deroga, dalla quale la [REDACTED] s.a.s. ha ora richiamato cinque persone (4 persone per quattro ore al giorno ed una persona a tempo pieno) per portare a termine le commesse non ultimate a seguito dell'intervenuto lock down;
- che il contratto di subfornitura in essere tra la [REDACTED] S.a.s. e la [REDACTED] S.r.l., elemento cardine della proposta concordataria e che garantiva alla S.a.s. un flusso finanziario mensile posticipato di euro 66.666,66 oltre iva, veniva sospeso a decorrere dal mese di marzo 2020;
- che nella richiesta di proroga veniva, inoltre, affermato in merito all'"inesistenza di rischi per il ceto creditorio in caso di proroga del termine.....che [REDACTED] S.r.l. dal canto proprio continuerà a corrispondere a [REDACTED] s.a.s.....quanto necessario a soddisfare le spese generali di gestione, come ha già fatto anche nel periodo di lock down ove a causa di forza maggiore, il contratto di subfornitura in essere era stato consensualmente sospeso....";





Certa è l'inaspettata quanto dirimente emergenza sanitaria che ha imposto l'adozione, da parte del Governo, di provvedimenti di lock down per tutte le attività economiche non essenziali per i cittadini, da ciò le ripercussioni sull'intera economia.

Esaminando nel caso di specie le ripercussioni sul piano concordatario, in fase di definizione, nonché sulle stesse società [REDACTED] S.a.s. e [REDACTED] S.r.l. si rileva che:

- il contratto di subfornitura è stato consensualmente sospeso dalle parti ai sensi dell'art. 19¹ del contratto stesso;
- entrambe le società hanno fatto ricorso alla Cassa integrazione in deroga per un periodo di sei settimane con decorrenza dal 13 marzo 2020 (autorizzazione CIGS n. [REDACTED] del 11.05.2020 e autorizzazione CIGS n. [REDACTED] dell'08.05.2020);
- chiusura di entrambe le attività, produttiva e commerciale, dal 24 febbraio 2020 (come indicato dal legale della società) al 18 maggio 2020.





Tali fatti di obiettiva evidenza hanno comportato sul piano finanziario una minor entrata di euro 199.996, pari alle tre mensilità del contratto di subfornitura così come un minor costo per il personale dipendente, ma più che altro hanno reso incerta la valutazione economica sulla ripresa dell'attività sia in termini di tempo che di fatturato/ordini.

Nella richiesta di proroga non veniva, tra l'altro, esplicitato il termine a decorrere dal quale il contratto di subfornitura doveva intendersi nuovamente "operativo".

Su tale punto il legale della società con email del 26 maggio precisava che "...per quanto attiene le precisazioni sul ripristino del contratto di subfornitura in essere fra [REDACTED] S.r.l. e [REDACTED] s.a.s., considerando che la ripresa dell'attività è avvenuta solamente il 18 maggio e che il primo mese sarà essenzialmente un mese di "rodaggio", riteniamo che l'impegno a corrispondere il minimo mensile concordato di €. 66.666,66 possa ripartire solamente dal mese di luglio, con pagamento entro l'8 agosto, mentre per il mese di giugno 2020 (non consideriamo maggio che ha visto la ripresa dell'attività lavorativa dal 18 in poi) [REDACTED] s.a.s. fatturerà a [REDACTED] S.r.l., a consuntivo, il corrispettivo degli ordinativi dalla seconda alla prima, nel periodo".

Da ciò ne deriva che il contratto di fornitura parzialmente adempiuto nel mese di febbraio e totalmente sospeso per il periodo marzo-giugno troverà nuovamente esecuzione a partire dal mese di luglio.

Parzialmente adempiuto nel mese di febbraio essendo stato corrisposto il minor importo di euro 33.000,00, a fronte di euro 66.666,00, motivandolo sempre con





la sospensione del contratto che ha determinato l'inesigibilità di entrambe le prestazioni pattuite.

Nei mesi di lock down i costi fissi maturati, principalmente riferibili alle utenze e al gestionale amministrativo, hanno trovato integrale copertura con le risorse

4

finanziarie presenti sul conto corrente il cui saldo al 20 maggio 2020 è pari ad euro 5.175,00.

Per la copertura di quelli che matureranno fino alla ripresa del contratto di subfornitura, comprensivi anche del costo della manodopera ed oneri previdenziali, la [REDACTED] S.r.l. si è obbligata a farvi fronte, come da dichiarazione rilasciata in data 26 maggio 2010 (all. 1) su richiesta della scrivente

Sulla base di quanto esposto ed acquisita l'ulteriore documentazione richiamata, lo scrivente pre-Commissario non ha rilievi in ordine ai motivi addotti e riconducibili agli effetti economici dell'emergenza sanitaria.





2. Inesistenza di rischi per il ceto creditorio in caso di proroga del termine

Il principale rischio che deve essere fugato nella concessione del termine di proroga è quello concernente l'aggravio del passivo che drenerebbe risorse finanziarie da destinare al soddisfacimento dei creditori.

Considerando che il debito per TFR che si genererebbe nel periodo interessato dall'ulteriore proroga risulta già coperto dall'impegno precedentemente assunto dalla [REDACTED] S.r.l. (all. 2) e che i costi per le spese correnti che matureranno nel periodo di sospensione del contratto risulterebbero ora coperti dal nuovo impegno assunto sempre dalla S.r.l. (all. 1) non si avrebbe alcun aggravio di passivo a condizione che la S.r.l. sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

Essendo da poco ripresa l'attività se da un lato risulta difficile fare previsioni sul possibile andamento della gestione dall'altro giova ricordare che l'advisor Dott. Marco Rubino, in occasione della precedente richiesta di proroga, inviava in data 22 gennaio 2020 alle scrivente pre-Commisario relazione resa sulla [REDACTED] S.r.l. nella quale concludeva affermando: *"...la società, sulla base dei dati esaminati, risulta possedere una capacità reddituale ed una solidità patrimoniale*

sufficiente, per lo meno, a garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte fino al deposito della proposta definitiva".

Sulla base di tale analisi e considerando che il fermo delle attività ha interessato un periodo di tre mesi nei quali però la [REDACTED] S.r.l. ha dotato la s.a.s. delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi non si dispone, allo stato, di elementi certi per sostenere che la capacità reddituale e la solidità patrimoniale della S.r.l. siano stati talmente compromessi da non garantire più il puntuale adempimento delle obbligazioni sorte.

Si rende però necessario prevedere un monitoraggio nel continuo della situazione per verificare sia l'adempimento alle obbligazioni assunte da parte della [REDACTED] S.r.l. che l'andamento della ripresa le cui assunzioni dovranno permettere di rendere ancora fondate le ipotesi di un piano concordatario in continuità in luogo al ricorso ad una procedura concorsuale.





evidenziato che a norma dell'art. 9 comma 4 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

evidenziato che nella relazione illustrativa al decreto-legge c.d. "liquidità", da utilizzarsi quale sicuro criterio interpretativo guida per la lettura della normativa emergenziale, si legge quanto segue:

La quarta misura, di cui si occupano gli ultimi due commi della previsione, si traduce una dilatazione sino a novanta giorni dell'*automatic stay* di cui agli articoli 161, comma sesto e 182 bis, comma settimo, l. fall., accessibile ai debitori per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe. La proroga è applicata anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento, alla luce della preponderante esigenza di conferire quante più chances possibili al salvataggio dell'impresa, ma presuppone la presentazione di una istanza (da presentarsi prima della scadenza del termine ex art. 161, comma sesto, l. fall., già prorogato) che deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale concede la proroga subordinatamente alla constatazione dell'esistenza di concreti e giustificati motivi (nel caso del concordato preventivo: cfr. art. 161, comma sesto

rilevato – secondo il condivisibile orientamento di attenta dottrina di commento alla normativa di emergenza – che: a) per evitare discrasie sistemiche con gli altri commi è lecito ritenere applicabile anche con riferimento al quarto comma una regola omogenea a quella considerata nei commi precedenti, e quindi riferire la disposizione ai procedimenti di pre-concordato già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (rientrandovi il caso di specie); b) che la disposizione ha ad oggetto il caso in cui sia stata presentata una domanda di pre-concordato e il termine concesso all'inizio dal Tribunale sia stato già prorogato su anteriore istanza del debitore (come già detto con decreto collegiale del 23-28.1.2020), non riguardando invece il caso in cui sia ancora in corso il primo termine concesso dal Tribunale, poiché allora il debitore può ancora presentare un'autonoma istanza (ordinaria) di proroga del termine stesso (essendosi consumato nel caso di specie il potere di chiedere le proroghe ordinarie di legge); c)





che tale proroga – che può andare fino a 90 giorni anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento, ma, beninteso, può essere chiesta anche per un periodo inferiore – va richiesta dal debitore con apposita istanza (prima della scadenza della prima proroga), sulla quale il Tribunale decide dopo aver acquisito il parere del Commissario giudiziale, se nominato, non occorrendo che i concreti e giustificati motivi emergano da altri documenti, né da un piano finanziario integrato;

rilevato che sui flussi finanziari del piano depositando incidono senz'altro in concreto – riflessi dell'emergenza sanitaria COVID-19 e del *lockdown*, quali fatti sopravvenuti imprevedibili ed oggettivi – la sospensione del contratto di sub-fornitura fino a giugno 2020, la chiusura dell'attività di vendita al dettaglio da parte di [REDACTED] SRL, la messa in CIG straordinaria dei dipendenti di entrambe le società, con conseguente verosimile contrazione degli ordinativi e del fatturato, sicché l'istanza di proroga appare fondata su concreti e gravi motivi;

ritenuto d'altro canto che il CG ha ottenuto opportunamente l'impegno finanziario di [REDACTED] SRL a coprire non solo il TFR ma anche le spese correnti di periodo, con conseguente verosimile inesistenza di rischi di aggravamento del passivo a danno del ceto creditorio nei tre mesi di proroga richiesti per l'elaborazione del piano/accordo di ristrutturazione;

rilevato, quanto alla cadenza degli obblighi informativi periodici, che la Sezione in sede di riunione plenaria ex art. 47 quater ord. giud. in data 10.4.2020 è giunta alle seguenti motivate conclusioni: *“tale orientamento deve ora essere rivisitato perché, da una parte, ultroneo rispetto alle esigenze della legislazione emergenziale e, dall'altra parte, contraddittorio rispetto al meccanismo stesso di operatività delle procedure di concordato preventivo. Si deve, infatti, osservare che con la presentazione della domanda di concordato preventivo il debitore subisce esclusivamente uno spossessamento c.d. attenuato del proprio patrimonio: l'impresa continua in capo all'imprenditore, ma sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale. La normale operatività dell'impresa, allora, consente all'imprenditore di dare conto dello svolgimento della propria attività e, ove la stessa sia attualmente sospesa in*





considerazione dei provvedimenti emergenziali adottati dall'Autorità, di dare conto, quantomeno, di tale circostanza, nonché dell'assenza di movimentazioni sul conto corrente, eventualmente indicando i pagamenti comunque compiuti e dovuti relativamente al periodo preconcordatario. Del resto, non esiste alcun limite intrinseco al deposito di una relazione finanziaria della società, mentre se le limitazioni in atto non le consentono di fornire alcune informazioni pure da considerare rilevanti, non dovrà che indicare tale circostanza";

rilevato che con riguardo al caso di specie, è la stessa parte ricorrente che dovrà adempiere agli obblighi informativi periodici, dovendosi espressamente disporre il loro mantenimento, con il deposito di relazione finanziaria supportata dagli estratti conto trasmessi dagli istituti di credito, la produzione dei quali – certamente possibile per le società in concordato - consente al Commissario Giudiziale, e di conseguenza al Tribunale, di avere contezza delle movimentazioni e della conformità a legge degli eventuali pagamenti eseguiti nel periodo di riferimento dalla società;

ritenuto pertanto che gli obblighi periodici devono essere ripristinati **con la cadenza bi-settimanale/quindicinale suggerita dal Commissario Giudiziale nel proprio parere ai fini del monitoraggio continuo delle risorse correnti e della copertura delle stesse da parte della [REDACTED] SRL a beneficio della [REDACTED] SAS;**

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

visto l'art. 83 del d.l. n. 18/20;

visto l'art. 36 del d.l. n. 23/20;

in accoglimento dell'istanza ex art. 9 comma 4 D.L. n. 23/2020,

PROROGA il termine per il deposito della proposta definitiva di concordato o della domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione **fino al 25 agosto 2020;**

DISPONE che la ricorrente allo scadere delle date **11 giugno 2020, 26 giugno 2020, 10 luglio 2020, 24 luglio 2020, 10 agosto 2020,** depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed





TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG CP n. [REDACTED]

esplicativa, con le modalità ed i contenuti già determinati nel decreto ex art. 161 comma 6 l.f. (e ferme le ulteriori precisazioni contenute nel presente decreto);

MANDA la cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito a parte ricorrente ed al pre-C.G. Dott. [REDACTED]

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio virtuale della Seconda Sezione Civile in data 28 maggio 2020.

Il giudice rel. est.

dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott. Irene Lupo

